

Circol@re nr. 05 del 24 gennaio 2020

COME PAGARE NEL 2020 GLI ONERI, SPESE MEDICHE, VISITE E FARMACI

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

La Legge di Bilancio 2020 **complica la fruizione delle detrazioni per oneri** di cui all'art. 15 del TUIR introducendo **vincoli connessi all'ammontare di reddito** complessivo del contribuente, nonché alle **modalità di pagamento** utilizzate per ottemperare a tali spese. Con riferimento alle **spese sanitarie**, in particolare, si avverte l'esigenza di individuare con chiarezza quando il pagamento deve imprescindibilmente avvenire con **strumenti "tracciabili"** e quando, invece, resta ammesso il regolamento in contanti della transazione.

I NUOVI LIMITI PER LA DETRAIBILITÀ DEGLI ONERI

La Legge n. 160/2019 **limita il perimetro delle detrazioni per oneri**, da un lato, riducendo l'importo detraibile al superamento di una **determinata soglia reddituale**, dall'altro, escludendo il diritto alla detrazione se il pagamento non avviene con **strumenti tracciati**.

Con riferimento alla prima limitazione, l'art. 1, comma 629, della Legge di Bilancio 2020 stabilisce che le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR spettano:

- **"per l'intero importo** qualora il reddito complessivo **non ecceda 120.000 euro**;
- **per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro".**

REDDITO IN EURO	QUOTA DETRAIBILE
Fino a 120.000	100, ossia il 19% dell'onere
Da 120.000 fino a 240.000	$100 \times (240 - \text{reddito}) / 120.000$
Oltre i 240.000	0



A decorrere **dal 1° gennaio 2020** tutte le detrazioni previste dal citato art. 15 del TUIR andranno **parametrate al reddito complessivo** del contribuente **fatte salve soltanto**:

- **la detrazione degli oneri di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell'art. 15 del TUIR** (vale a dire interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale e interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);
- **le spese mediche di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR**

La disposizione **non riguarda** le detrazioni previste da norme diverse dall'art. 15 del TUIR come ad esempio la **detrazione per carichi di famiglia** di cui all'art. 12 del TUIR oppure la detrazione per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis del TUIR.

Venendo alla seconda limitazione, quella relativa le **modalità di pagamento**, il comma 679 prevede la detrazione, nella misura del 19%, degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR a condizione che il pagamento avvenga tramite bonifico bancario o postale ovvero mediante altri **sistemi di pagamento tracciati** previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (*assegni bancari e circolari, carte di credito o debito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente*).

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo degli oneri per i quali a decorrere **dal 1° gennaio 2020** diviene **obbligatorio il pagamento tracciato**:

- **interessi passivi**, e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di **mutui ipotecari** contratti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale**;
- compensi ad **agenzie immobiliari** per l'acquisto dell'abitazione principale;
- **spese funebri**;
- spese per **l'istruzione universitaria** e corsi di formazione universitaria;
- spese per la **frequenza di scuole** dell'infanzia, scuola del primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado;
- **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il **rischio morte o di invalidità permanente** non inferiore al 5% o di non autosufficienza;
- **erogazioni liberali**;
- spese sostenute per **attività sportive dei ragazzi** di età compresa tra i 5 ed i 18 anni;
- **canoni di locazione** derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un **corso di laurea**;
- **canoni di locazione** per unità immobiliari adibite ad **abitazione principale**;
- spese sostenute per **l'acquisto di abbonamenti** ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- **spese veterinarie**;
- **spese sanitarie**.

SPESE SANITARIE: QUANDO È POSSIBILE PAGARE IN CONTANTI

Come evidenziato in precedenza, in linea generale le spese sanitarie sono soggette al **nuovo obbligo di pagamento con mezzi "tracciabili"**, pena la decadenza del diritto a detrarre l'onere.



L'art. 1, comma 680 della Legge n. 160/2019 prevede però **due eccezioni** a tale regola generale. Più nel dettaglio, i contribuenti potranno **continuare a pagare in contanti**:

- **gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici**;
- **le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale**

Saper **distinguere correttamente le spese sanitarie** per le quali è ammesso il contante dagli oneri saldabili esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciati è fondamentale per non avere sorprese in fase di presentazione dei modelli dichiarativi 2021, scoprendo oltre un anno dopo di non aver diritto alla detrazione dell'onere.

A tal fine, si riportano di seguito le più diffuse tipologie di spese sanitarie, specificando quando il **pagamento può essere effettuato in contanti** e quando, invece, la transazione deve essere regolata necessariamente con **strumenti tracciabili**.

Tipologia di spesa sanitaria	Ammesso pagamento cash
Certificazioni rese dal medico di medicina generale (es. certificazione di idoneità all'attività sportiva non agonistica, certificazione porto d'armi, certificato anamnestico patente, certificato d'invalidità)	NO
Altre prestazioni specialistiche/professionali rese da medici (es. vaccinazione resa dal pediatra, cure dentistiche)	NO
Prestazioni specialistiche ed esami diagnostici resi in strutture private accreditate al sistema sanitario nazionale (risonanza magnetica, ecografia, Tac, esami del sangue, esami delle urine, iodioterapia, cobaltoterapia, etc.)	SÌ
Ticket pagato per prestazioni rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale	SÌ
Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, biologi nutrizionisti , ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco e in generale dalle figure professionali elencate nel D.M. 29 marzo 2001 (ad esempio fisioterapista, dietista, infermieri professionali , etc.)	NO
Spese per l'acquisto in farmacia, parafarmacia o supermercato di medicinali da banco (analgesici, antipiretici, etc.)	SÌ
Spese per l'acquisto in farmacia, parafarmacia o supermercato di medicinali omeopatici definiti in base al D.Lgs. n. 219/2006 come "quelli ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri" (i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi sono equiparati)	SÌ
Spese per l'acquisto di integratori alimentari in farmacia, parafarmaci o supermercato	Sì, ma non detraibili in quanto non equiparati ai farmaci
Spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini speciali che rientrano nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti (es. alimenti per diabetici)	NO
Spese per l' acquisto o l'affitto di dispositivi medici (es. occhiali, lenti a contatto e relativi liquidi per la manutenzione, stampelle, fasciature, apparecchi per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, siringhe, bende, cerotti, ecc.)	SÌ
Spese per l'acquisto di dispositivi medico-diagnostici in vitro effettuati in farmacia (test di gravidanza, ovulazione, menopausa, etc.)	SÌ
Prestazioni chirurgiche , incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici	Necessari i mezzi tracciabili solo se la struttura che eroga le prestazioni non è convenzionata al SSN
Spese per degenze	Necessari i mezzi tracciabili solo se la struttura che eroga le prestazioni non è convenzionata al SSN
Spese di conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso "autologo" (per future esigenze personali) o circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità	SÌ , ma comunque non detraibili



Aspetto sul quale si auspica al più presto un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate riguarda la **documentazione da conservare** per comprovare il pagamento tracciato, ove richiesto.

Sulla base delle passate indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria è consigliato **conservare sia il giustificativo di spesa** - fattura o scontrino parlante con codice fiscale - sia il **documento comprovante l'avvenuto pagamento**: ricevuta di bonifico, ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti con carte di credito/debito, documentazione di addebito sul conto corrente.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

